



Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:


Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo n.267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo n.267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO




In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni consecutivi dal ~~8~~ GEN. 2007

Viterbo, li ~~28~~ GEN. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

D'ORDINE DEL SEGRETARIO GENERALE

(Dino Cannone)



La presente deliberazione è esecutiva ai sensi di legge.

Viterbo li 02 FEB. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

D'Ordine del Segr. Gen.le
F.to Cannone Dino

Copia conforme per uso ammin.vo
78 GEN. 2007
Viterbo
Il Segretario



PROVINCIA DI VITERBO

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Delibera n. 114

OGGETTO: REGOLAMENTI PROVINCIA DI VITERBO - ATTIVITÀ AUTOSCUOLE E CRITERI DI FABBISOGNO PROVINCIALE - ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI INSEGNANTE ED ISTRUTTORE PRESSO LE AUTOSCUOLE

L'anno 2006 il giorno dieotto del mese di dicembre alle ore 15,50 in Viterbo, nell'apposita sala dell'Amministrazione Provinciale, si è riunito il Consiglio per trattare gli oggetti all'ordine del giorno in sessione straordinaria di 1° convocazione.

Presenti Assenti

Presenti Assenti

Battisti Bengasi		X
Battistoni Francesco		X
Bigiotti Francesco	X	
Brachetti Giuseppe	X	
Bruni Vincenzo	X	
Bruziches Tommaso	X	
Cuzzoli Alessandro		X
Equitani Paolo	X	
Fanelli Mario	X	
Fortuna Riccardo	X	
Gemini Massimo	X	
Giampieri Massimo		X
Gidari Giovanni		X

Grattarola Federico	X	
Manglaviti Domenico Nicola	X	
Marini Giulio		X
Mazzoli Alessandro	X	
Melaragni Roseo	X	
Miccini Massimo	X	
Novelli Lina	X	
Palozzi Maurizio	X	
Rizzello Antonio Domenico	X	
Sabatini Franco	X	
Santucci Giovanni Maria	X	
Zezza Antonio	X	

Presiede il Presidente del Consiglio: Federico Grattarola

Assiste il Segretario Generale

La seduta è pubblica.

Riferisce l'Assessore Renzo Trappolini:

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il D.M. 17 maggio 1995, n.317" Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la deliberazione consiliare n.71 del 14 novembre 2005 nella cui premessa sono compiutamente illustrati i presupposti per procedere all'adozione del "Regolamento della Provincia di Viterbo per l'esercizio dell'attività delle autoscuole soggette ad autorizzazione provinciale" e del "Regolamento per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole";

dato atto che detti Regolamenti sono stati favorevolmente sottoposti all'esame della Commissione Consiliare Trasporti.

Durante l'esposizione alcuni consiglieri chiedono una copia degli atti. Per questo si procede ad una breve sospensione dei lavori con accordo unanime.

Alla ripresa dei lavori si procede leggendo e otando gli articoli singolarmente con alcune integrazioni.

La minoranza chiede la verifica del numero legale ed esce dall'aula. L'appello offre la presenza di tredici consiglieri, per cui, accertata la presenza del numero legale, si procede nei lavori.

Al termine, l'Assessore propone di approvare la seguente risoluzione:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

udito e fatto proprio quanto riferito dall'Assessore ai Trasporti;

visto il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile del Servizio;

DELIBERA

di approvare il "Regolamento della Provincia di Viterbo per l'esercizio dell'attività delle autoscuole soggette ad autorizzazione provinciale" e il "Regolamento per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole", allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, vista l'urgenza.

Il Presidente pone a votazione per alzata di mano la proposta illustrata che è approvata con voti favorevoli 13 (tredici) e 1 (uno) contrario (Santucci).

Durante la discussione sono usciti dall'aula i consiglieri Gemini, Bigiotti, Equitani, Melaragni, Bruni.

IP/ME



PROVINCIA DI VITERBO
Settore Trasporti

10 ALLEGATO Delib.ne
C.P. 114 del 18-12-06

Regolamento della Provincia di Viterbo per l'esercizio dell'attività delle autoscuole soggette ad autorizzazione provinciale e determinazione dei criteri per il fabbisogno provinciale delle autoscuole.

art.1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle autoscuole soggette ad autorizzazione provinciale, ai sensi dell'art.123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni.

art.2 – Fonti normative

1. Si dà atto che la materia del settore è regolata oltre che dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada", dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e dal Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'art.105, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono conferite alle Province le competenze in materia di vigilanza tecnica e amministrativa delle attività autorizzate; la gestione degli esami per il conseguimento dell'idoneità per l'esercizio dell'attività di insegnante e di istruttore di guida di autoscuola; il riconoscimento dei centri di istruzione per i conducenti di veicoli a motore.

art.3 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle attività delle scuole per l'educazione stradale, l'istruzione, la formazione e l'addestramento dei conducenti dei veicoli a motore, denominate "Autoscuole" e si applica anche ai Centri di Istruzione Automobilistica di cui al successivo articolo 8.

2. Compatibilmente con le disposizioni di cui alla legge 08 agosto 1991, n.264 e con quelle impartite con il Regolamento provinciale per le attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada, le autoscuole possono svolgere anche le pratiche relative ai certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori (C.I.G.C.) - D.L. 30 giugno 2005, n.115 convertito con legge 18 agosto 2005, n.168 -, alle patenti di guida ed ai certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto, ai sensi del D. Lgs 15 gennaio 2002, n.9.

3. Ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge 04 gennaio 1994, n.11, l'attività per l'espletamento degli esami per conducenti di veicoli a motore è di esclusiva competenza delle autoscuole.

art.4 – Tipologia delle autoscuole

1. Ai sensi dell'art.335, comma 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, le autoscuole autorizzate si distinguono come appresso:

- a. autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento del C.I.G.C., della patente di guida delle categorie A,B,C,D,E, delle patenti speciali delle categorie AS, BS, CS e DS, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);

- b. autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento del C.I.G.C., della patente di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali delle categorie AS e BS ed ai relativi esami di revisione.

2. Ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 335, le autoscuole autorizzate all'insegnamento di cui al comma 10, lettera a), possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore di guida e insegnante di autoscuola.

art.5 - Autorizzazione

1. Possono ottenere l'autorizzazione sia persone fisiche sia persone giuridiche in possesso dei requisiti di legge e di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare della ditta individuale purchè abbia la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo funzionamento.

3. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società o enti, alla persona da questi delegata. Nel caso di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore; in presenza di più soci amministratori, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascuno di questi.

4. Ai sensi dell'art.335, comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, nel caso di delega da parte di società o enti, di cui all'art.123 comma 4 del Codice della Strada, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta del rilascio dell'autorizzazione, che deve comunque essere presentata da parte della società o dell'ente.

Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.

art.6 - Requisiti

I soggetti di cui all'art.5 del presente Regolamento, ai fini del rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola, all'atto della domanda, devono possedere i seguenti requisiti, ai sensi dell'art.123 del C.d.S. e del D.M. 317/95:

- a) aver compiuto 21 anni;
- b) essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado;
- c) essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale di insegnante di teoria o istruttore di guida.
- d) essere in possesso di adeguata capacità finanziaria, così come previsto dall'art.2 del D.M. 317/95;
- e) non essere dichiarato delinquente abituale, delinquente professionale o per tendenza ai sensi degli artt. 102,103, 105 e 108 del Codice Penale;
- f) non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, così come specificato dall'art.120 del Codice della strada;
- g) non essere oggetto di specifica pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa che comporti l'interdizione, l'inabilità, la sospensione o l'inidoneità all'esercizio dell'attività di autoscuola;

art.7 - Domande

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di autoscuola, chiedono autorizzazione al Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Viterbo, a seguito di apposito avviso pubblico.

2. La domanda di autorizzazione dovrà essere redatta in carta legale, sottoscritta dal richiedente e dovrà contenere quanto disposto dal precedente articolo 6.

3. Entro i trenta giorni successivi alla provvisoria assegnazione della licenza d'esercizio, dovrà essere presentata alla Provincia la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati ed inoltre:

- dati anagrafici e requisiti relativi al personale dell'autoscuola;
- documento comprovante il titolo della disponibilità dei locali;
- planimetria dei locali redatta in scala 1:100, da un tecnico abilitato, contenente le indicazioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
- certificato igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla ASL;
- certificato di agibilità rilasciato dal Comune, indicante la destinazione d'uso dei locali o estratto catastale da cui risulti la categoria dell'immobile;
- elenco dei veicoli in disponibilità, completo delle copie delle carte di circolazione e assicurazioni per le esercitazioni agli esami di guida;
- elenco dell'attrezzatura tecnica e didattica;

4. Entro i novanta giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere presentato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Viterbo.

5. Nel caso di pluralità di domande a pari titolo su una stessa licenza d'esercizio di autoscuola, di cui sia stato dato avviso pubblico, si procederà al sorteggio in presenza degli interessati, redigendo apposita graduatoria. La mancata esibizione dei documenti richiesti e/o la carenza di informazioni nonché il ritardo di presentazione degli stessi, rispetto ai termini indicati, costituiscono motivo di esclusione dalla graduatoria e la licenza sarà provvisoriamente assegnata alla seconda ditta in graduatoria che avrà lo stesso termine di trenta giorni per esibire la documentazione richiesta. Nel caso in cui la graduatoria andasse ad esaurimento perchè nessuna delle ditte ha ottemperato alle prescrizioni, si procederà con nuovo avviso pubblico.

art. 8 – Centri di Istruzione

1. Due o più autoscuole autorizzate possono consorziarsi secondo il disposto dell'art.2602 del Codice civile e seguenti, e costituire un Centro di Istruzione Automobilistica.

2. Le autoscuole consorziate presentano istanza di riconoscimento del Centro di Istruzione alla Provincia, previa comunicazione:

- a. della denominazione delle autoscuole che aderiscono al consorzio;
- b. dell'ubicazione della sede del Centro di Istruzione;
- c. del responsabile del Centro di Istruzione;
- d. delle generalità degli insegnanti.

3. Ai fini del riconoscimento del Centro di Istruzione, il consorzio dovrà trasmettere alla Provincia, allegati alla domanda, l'atto costitutivo e la planimetria dei locali, in scala 1:100, vidimata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie, nel caso in cui il Centro di Istruzione effettui anche i corsi teorici e pratici.

4. Il responsabile del Centro deve essere in possesso dei requisiti prescritti per il titolare di autoscuola.

5. Il Centro di Istruzione è dotato degli insegnanti, delle attrezzature didattiche e dei veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole che vi aderiscono; il personale docente ed i mezzi in disponibilità, sono sottoposti alle stesse disposizioni emanate per le autoscuole.

6. Le autoscuole autorizzate e consorziate che demandano al centro di istruzione parte dell'insegnamento sia teorico sia pratico, possono ridurre le corrispondenti dotazioni di personale e di attrezzature.

7. Il responsabile del Centro di Istruzione comunica alla Provincia in via preventiva, le attività didattiche ed, entro trenta giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta sul personale sui veicoli e sulle attrezzature didattiche.
8. I centri di istruzione non possono iscrivere direttamente gli allievi ai corsi di teoria e/o pratica, poichè vi possono confluire soltanto allievi iscritti presso le autoscuole consorziate e ciò dovrà risultare dagli appositi registri.
9. Ai fini del riconoscimento, la sede del centro di istruzione non può ricadere in comuni diversi da quelli in cui operano le autoscuole consorziate. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a Province diverse e limitrofe a quella in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento è effettuato dalla Provincia sul cui territorio è situata la sede del centro.

art.9 – Capacità finanziaria

1. Il requisito della capacità finanziaria, ai sensi dell'art.2 del D.M. 317/95 si intende comprovato in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore ad € 51.645,69;
 - b) mediante attestazione di affidamento di importi non inferiori ad € 25.822,84, nelle varie forme tecniche, redatta secondo lo schema riportato nella tabella B del presente Regolamento e rilasciata da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad € 2.582.284,50;
 - c) mediante fidejussione di aziende di credito o assicurative, nell'importo di cui al punto b), compatibilmente con le disposizioni di legge.

art.10 - Locali

1. Ai sensi dell'art.3 del D.M. 317/95, i locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione, per essere riconosciuti idonei dalla Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dovranno avere le seguenti minime caratteristiche, fatto salvo il rispetto delle normative riguardanti l'accesso dei diversamente abili:
 - a) un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie, antistante l'aula oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, areati ed illuminati.
2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.

3. Ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.M. 317/95, i criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del richiamato Decreto, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 264/91; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto.
Sono altresì esenti dall'applicazione del disposto di cui sopra, le attività iniziate antecedentemente all'entrata in vigore del Decreto che conseguano nuova autorizzazione per mera variazione della ragione sociale.

art.11 - Arredi

- Ai fini del rilascio della autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autoscuola, l'arredamento dell'aula di insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
- a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
 - b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
 - c) posti a sedere per gli allievi, in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula.

art.12 – Materiale didattico

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è elencato nell'art.5 del D.M. 317/95 e deve comprendere almeno:

- a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali (segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, segnaletica luminosa);
- b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
- c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
- d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- g) tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa di iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
- h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta, pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa d'iniezione sezionata.

Inoltre, le autoscuole di cui al punto a, comma 10, dell'art. 335 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, che non aderiscono ad un centro d'istruzione, sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:

- i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- j) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- k) elementi frenanti sia per il freno misto sia quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

2. Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers, possono essere adeguatamente ridotte le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma precedente, fermo restando l'obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i) ed il materiale didattico previsto ai punti h) e k).

3. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.

art.13 – Parco veicolare

1. Il materiale didattico per l'esercitazione di guida e per l'effettuazione dei relativi esami è diverso in rapporto all'autorizzazione rilasciata conformemente al punto a) e punto b) di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Pertanto, le autoscuole di tipo a. devono essere dotate di:

- a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunge una velocità di almeno km/h 100;
- b) veicolo a motore della categoria B a quattro ruote che deve poter raggiungere la velocità di almeno km/h 100;
- c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno kg 10.000 ed una lunghezza di almeno m 7, che raggiunge la velocità di km/h 80;
- d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a m 9 e che deve poter raggiungere la velocità di almeno km/h 80;
- e) autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno kg 18.000 ed una lunghezza di almeno m 12 che raggiunge la velocità di almeno km/h 80 o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno m 4, la cui massa massima autorizzata è di almeno kg 18.000 e la lunghezza di almeno m 12 e che deve poter raggiungere la velocità di almeno km/h 80 o un autobus di cui al punto d) con un rimorchio di almeno m.4.

2. Le autoscuole ricomprese nel punto b) dell'art.4 del presente Regolamento, devono avere almeno:

- a. motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunge la velocità di almeno km/h 100;
 - b. veicolo a motore della categoria B a quattro ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno km/h 100.
3. I veicoli a motore della categoria B, C, D sono muniti di doppio comando, almeno per la frizione ed il freno. Tali installazioni devono risultare dalla carta di circolazione.
 4. I veicoli utilizzati per il conseguimento delle patenti C e CE, escluso l'autobus, oltretutto ad uso esclusivo di "autoscuola", sono considerati ad uso speciale, in base all'art.54 lettera g) del Codice della strada, in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti.
 5. I motocicli e i veicoli a motore della categoria B a quattro ruote, possono essere utilizzati per uso privato, purché sui veicoli della categoria B a quattro ruote, i doppi comandi siano resi inoperanti e si rinunci alle agevolazioni fiscali sulla tassa di proprietà.
 6. Per le esercitazioni alla guida e per il conseguimento delle patenti speciali è ammesso il ricorso a veicoli multiadattati muniti di doppi comandi di proprietà di terzi, previa autorizzazione all'uso, secondo quanto previsto dall'art.335 del Regolamento di attuazione del Codice della strada.
 7. Tutti i veicoli in disponibilità dell'autoscuola, anche mediante contratto di leasing, devono essere immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola, dell'ente o della società o del consorzio che ha costituito il Centro di Istruzione e possono essere utilizzati presso autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o ente o società.
 8. I veicoli, a norma del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, sono muniti di apposite scritte "SCUOLA GUIDA".
 9. L'insieme dei veicoli in disponibilità della autoscuola, per le esercitazioni e per gli esami è detto "parco veicolare" ed è comunicato alla Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione, almeno con cinque giorni di anticipo sull'inizio dell'impiego. Ogni variazione a riguardo, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia.
 10. Per le esercitazioni e gli esami di guida non possono essere utilizzati veicoli non compresi nel parco veicolare, salvo quanto disposto per le categorie speciali.
 11. Nell'uso autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede di esame, nonché la circolazione per ogni incombenza connessa all'attività, da parte del personale autorizzato.
 12. Tutti i veicoli compresi nel parco veicolare della autoscuola devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia ed ai massimali assicurativi sia per le esercitazioni di guida sia per l'effettuazione degli esami.

art. 14 – Personale insegnante

1. L'autoscuola o il centro di istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che espletino le funzioni non possedute dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali, peraltro, possono cumulare le suddette funzioni se abilitati.
2. La qualifica professionale di insegnante di teoria e di istruttore di guida è comprovata da apposito attestato, rilasciato dalla Provincia, a seguito di apposito esame.
3. Qualora il numero degli allievi iscritti nei registri, sia superiore a 160 nel corso dell'anno, ad esclusione di quelli inviati al Centro di Istruzione e dei candidati ai certificati di abilitazione

professionale ed alle revisioni di patenti, l'autoscuola deve disporre di un secondo istruttore di guida.

4. Solo nel caso che l'autoscuola resti sprovvista di uno dei soggetti abilitati ed abbia comprovata difficoltà al reperimento di un sostituto, la Provincia può consentire al titolare di avvalersi di un supplente temporaneo, per un periodo non superiore a sei mesi, che sia un insegnante o istruttore, regolarmente abilitato, di altra autoscuola o Centro di Istruzione, in modo da assicurare il regolare funzionamento dell'esercizio.

5. L'autoscuola può utilizzare, anche a tempo parziale, insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati, come dipendenti, collaboratori di impresa familiare, associati in partecipazione, lavoratori autonomi o collaboratori a contratto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

6. Al personale insegnante di più autoscuole appartenenti ad un unico titolare o ad una stessa società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

7. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare la propria attività, sono autorizzati dalla Provincia con apposita tessera di riconoscimento, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) per gli insegnanti di teoria:

1. patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale;
2. attestato di idoneità tecnica;

b) per gli istruttori di guida:

1. patente di guida della categoria A e DE oppure A e D;
2. attestato di idoneità tecnica.

8. L'attività professionale dell'istruttore di guida e/o dell'insegnante di teoria, inizia dalla data del rilascio della tessera di riconoscimento che sarà indicata sulla stessa.

9. La Provincia controlla il mantenimento dei requisiti d'accesso alla professione di insegnante e istruttore di scuola guida e, qualora venga a conoscenza di provvedimenti giurisdizionali, incidenti sui requisiti morali degli stessi, dichiara la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della professione e adotta i provvedimenti del caso nei confronti dell'autoscuola, sino alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

art.15 - Corsi

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni per le patenti professionali, la tipologia, la durata e lo svolgimento dei corsi sono disciplinati dal D.M. 317/95, art.12.

2. Ai sensi del comma 15 dell'art.335 del D.P.R. 16 dicembre 1992, le autoscuole devono effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti secondo l'evolversi della normativa emanata dal Ministero dei Trasporti.

3. Le autoscuole o i centri di istruzione riconosciuti organizzano corsi di insegnamento distinti in corsi normali e corsi speciali, come appresso specificato:

- i corsi normali preparano i candidati ai fini del conseguimento delle patenti di categoria A1, A, B, C, D, E, A1 speciale, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale;

- i corsi speciali preparano i candidati ai fini del conseguimento:

- a. del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
- b. della patente di categoria A, qualora il candidato sia in possesso di una patente di guida di altra categoria;
- c. della patente di categoria B, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria A;
- d. della patente di categoria D, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria C;
- e. della patente di categoria C qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria D;
- f. della patente di altra categoria, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria E;

g. delle patenti nelle varie categorie, qualora i candidati siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione;
h. della educazione stradale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
i. del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
j. del recupero dei punti per la patente di guida;
l. della qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli adibiti al trasporto di merci e passeggeri (carta di qualificazione del conducente) secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n.286 subordinate all'emanazione dei successivi decreti attuativi.

4. Le autoscuole o i centri di istruzione comunicano alla Provincia di Viterbo l'inizio di ciascuno dei corsi di cui al precedente comma, con esclusione dei corsi di cui alla lettera j., la cui competenza è demandata all'Ufficio periferico del Ministero dei Trasporti.

5. La durata dei corsi di teoria è distinta secondo la tipologia individuata al comma 3 del presente articolo.

i corsi normali hanno la durata di seguito indicata:

- a. almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A e A speciale ;
- b. almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale;
- c. almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C,D,E,C speciale, D speciale;

i corsi speciali hanno la durata di seguito indicata:

- a. almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria ;
- b. almeno 10 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
- c.almeno 12 ore per i corsi per il conseguimento del C.I.G.C.;
- d. almeno 12 ore per recupero punti per i titolari di patenti di guida delle categorie A, B, B+E ed almeno 18 ore per il recupero punti per i titolari di patenti di guida delle categorie C, C+E, D, D+E, in base alla previsione del D.M. 29 luglio 2003.

6. I corsi di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, devono essere tenuti presso la sede delle autoscuole autorizzate.

7. L'autoscuola che non rispetta i limiti minimi di durata dei corsi di cui al presente articolo o che tenga corsi in luogo diverso da quanto disposto dal comma precedente, è soggetta ai provvedimenti disciplinari e sanzioni di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

8. La durata delle ore di lezione di guida è lasciata al giudizio dell'istruttore e del titolare o del legale rappresentante dell'autoscuola. Questi sono tenuti a dichiarare sulla scheda di guida di cui all'art. 16 comma 1 lettera d) del presente Regolamento, che il candidato ha raggiunto sufficiente abilità alla guida per sostenere gli esami.

art.16 – Documentazione obbligatoria

1. Le autoscuole ed i centri di istruzione devono curare la tenuta dei documenti di cui appresso, vidimati dal Settore Trasporti della Provincia di Viterbo:

- a) registro di iscrizione contenente la data di iscrizione e generalità degli allievi; estremi delle autorizzazioni per l'esercitazione alla guida; data ed esito degli esami di teoria e di guida;
- b) registro delle lezioni teoriche contenente il numero del registro di iscrizione e le generalità di ciascun allievo che frequenta il corso;
- c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria, contenente le generalità del singolo allievo e il giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame;
- d) scheda per l'ammissione all'esame di guida contenente le generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova d'esame;
- e) registro degli allievi trasferiti dalla autoscuola al centro di istruzione;

f) libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla legge n.264/91, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza per la circolazione dei veicoli a motore, secondo le norme specifiche, che regolano la materia.

2. I documenti di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente comma, devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione in relazione all'insegnamento teorico e pratico o solo teorico o solo pratico, degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro, è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.

3. Il centro di istruzione provvede a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate, annotando la rispettiva provenienza e tutte le altre indicazioni contenute alla lettera a) del presente articolo.

4. Il registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche e le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole devono essere conformi ai modelli allegati al D.M. n.317/95.

art.17 – Orario di apertura

1. Il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola autorizzata o del Centro di Istruzione, comunicano al competente Ufficio della Provincia gli orari di apertura e quelli delle lezioni, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività.

2. Agli orari di apertura e delle lezioni deve essere data la massima pubblicità, tramite avviso apposto in maniera leggibile, anche dall'esterno dell'autoscuola.

3. La sospensione temporanea dell'attività, a qualsiasi titolo, o le variazioni degli orari di lezione e di apertura degli uffici al pubblico, andranno comunicate tempestivamente alla Provincia.

4. Il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola dovrà comunicare il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso.

5. Il rispetto delle disposizioni impartite con il presente articolo, garantisce il regolare funzionamento dell'attività autorizzata. Il mancato adempimento di quanto ivi disposto implica l'applicazione dei provvedimenti disciplinari e delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

art.18 - Pubblicizzazione delle attività

1. All'interno dei locali della autoscuola e dei Centri di Istruzione, deve essere apposta in modo ben visibile, un'apposita tabella, contenente il nome del titolare ed il riferimento al Dirigente del competente Settore Trasporti della Provincia, per eventuali reclami.

2. All'esterno della autoscuola deve essere apposto, in modo ben visibile, avviso al pubblico dell'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio, della data di inizio e di fine ferie ed ogni altra comunicazione di pubblica utilità circa la continuità dell'attività gestita.

art.19 - Cessazione attività

1. Il titolare o legale rappresentante dell'autoscuola o del Centro di Istruzione comunica alla Provincia la cessazione delle attività, restituendo alla Provincia il titolo autorizzatorio e le tessere di riconoscimento rilasciate, per la relativa revoca.

2. L'attività dell'autoscuola o del Centro di Istruzione si intende comunque cessata quando, dai registri non risultino allievi iscritti per un periodo superiore ad un anno. In tale fattispecie, la Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione e di tutte le tessere rilasciate.

20. - Sospensione e prosecuzione delle attività

1. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione o del legale rappresentante, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nullaosta della

Provincia, mediante nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito e per non più di sei mesi.

2. Il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola può richiedere, con istanza in bollo, per comprovate esigenze, la sospensione temporanea dell'attività, che può essere autorizzata, con provvedimento del Dirigente del Settore Trasporti della Provincia che ne fissa la durata, comunque, non superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata. Eventuale richiesta di proroga, deve essere motivata da gravi e comprovate ragioni e può essere concessa una sola volta, per ulteriori sei mesi.

3. In caso di decesso del titolare dell'autorizzazione, l'avente causa – erede legittimo in via esclusiva – in assenza di altra persona in possesso dei requisiti prescritti, nomina un sostituto entro i trenta giorni successivi dal verificarsi dell'evento e chiede la prosecuzione temporanea dell'attività. Il Dirigente del Settore Trasporti della Provincia ne autorizza la prosecuzione per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali, l'avente causa dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di legge, il diritto di successione nell'attività, nonché richiedere nuova autorizzazione in sostituzione della precedente che viene revocata.

4. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale (eredità) o a titolo particolare (vendita, cessione, donazione, ecc.), l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di nuova autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente, dei prescritti requisiti. In caso di enti e società, qualsiasi variazione dell'assetto societario, va comunicata alla Provincia, mediante esibizione del relativo verbale di variazione; accertata la permanenza dei prescritti requisiti, la Provincia ne prende atto senza emettere nuova autorizzazione, nel caso che le variazioni non comportino modifiche alla ragione sociale.

5. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione della precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

6. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento della intestazione della autorizzazione, senza dare corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

art.21 – Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza amministrativa e tecnica sulle autoscuole nel territorio viterbese, è esercitata dalla Provincia, tramite i Funzionari preposti al Settore competente in materia di Trasporti e/o per tramite della Polizia Provinciale.
2. La vigilanza amministrativa si esplica con l'accertamento della permanenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola e su quelli prescritti in capo al personale insegnante; oltre alla regolarità della tenuta dei registri e delle schede.
3. La vigilanza tecnica viene esercitata relativamente a:
 - a. capacità didattica del personale;
 - b. efficienza e completezza delle attrezzature;
 - c. rispondenza dei veicoli alle norme legislative e regolamentali;
 - d. permanenza della idoneità dei locali;
 - e. percentuale degli allievi che non hanno superato la prova d'esame nell'arco di sei mesi;
 - f. percentuale degli allievi che si sono prenotati ma non sono stati presenti agli esami;
 - g. regolare esecuzione dei corsi;

- h. rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 123 del Codice della Strada, in particolare per quanto riguarda il mantenimento del requisito della capacità finanziaria e sulla distribuzione numerica delle attività di autoscuola (abusivismo).
4. Le visite ispettive devono sempre concludersi con un apposito verbale sia in caso di esito negativo sia in caso di esito positivo. In ipotesi di accertate irregolarità, queste devono essere immediatamente contestate al titolare o al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile delegato, mediante consegna di copia del verbale che dovrà essere sottoscritto per ricevuta o mediante invio di copia del verbale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il mancato rispetto delle prescrizioni di legge e di quanto disposto con il presente Regolamento, comporta, a seconda della gravità della violazione accertata, i provvedimenti di:
- a. censura;
 - b. diffida;
 - c. sospensione dell'autorizzazione;
 - d. revoca dell'autorizzazione.
6. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da 1 a 3 mesi, quando:
- a. l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
 - b. il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti e degli istruttori che non siano più ritenuti idonei;
 - c. il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'Ufficio competente della Provincia di Viterbo.
7. L'autorizzazione è revocata quando:
- a. siano venuti meno la capacità finanziaria ed i requisiti morali del titolare;
 - b. venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
 - c. siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
8. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 716,00 ad € 2.867,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dall'Ufficio competente della Provincia (art.123, comma 11 decreto legislativo 285/92).
9. Chiunque insegna teoria nelle scuole o istruisce alla guida sui veicoli delle autoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 143,00 a € 573,00 (art.123, comma 12 decreto legislativo 285/92) .
10. Il mancato rispetto delle norme regolamentali per quanto attiene alla continuità, alla pubblicità degli avvisi e alla correttezza dell'esercizio dell'attività di autoscuola, secondo quanto disposto ai precedenti articoli 17, 18, 19 e 20, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 a € 258,23.
11. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione, gli interessati possono far pervenire al Dirigente del Settore Trasporti, scritti difensivi e/o chiedere di essere ascoltati personalmente. Il Dirigente, qualora reputi fondato il ricorso, emette motivata determinazione di archiviazione. In caso contrario, si dovrà procedere alla oblazione della sanzione irrogata, entro i sessanta giorni successivi alla data di contestazione o alla notifica degli estremi della violazione.
12. Il pagamento dell'importo indicato dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c postale della Provincia di Viterbo n. 12602017, per tramite del Servizio di Tesoreria e dovrà contenere la specifica dell'oblazione, nell'apposita causale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà pervenire al Settore Trasporti, anche tramite servizio postale.

art.22 – Contributo alle spese di istruttoria

In ragione dei costi posti a carico delle Province per l'esercizio delle funzioni conferite, viene richiesto agli interessati un contributo *una tantum* per le spese di istruttoria, non inferiore agli importi appresso indicati per ciascun procedimento:

- rilascio autorizzazione € 103,29
- rilascio tesserini di riconoscimento € 10,00
- sopralluogo per verifica locali ed attrezzature € 30,00

Detti importi dovranno essere versati sul c/c postale 12602017 intestato alla Provincia di Viterbo

– Servizio di Tesoreria, causale : contributo istruttoria autoscuole.

art.23 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare con la quale è stato adottato; le disposizioni ivi contenute, sostituiscono ogni altra disposizione regolamentare impartita da questa Provincia sulla stessa materia.

art.24 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa.

Programmazione numerica delle autorizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 317/95, le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autoscuola possono essere rilasciate a condizione di rispettare il rapporto di una autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel Comune.
2. In deroga al suddetto disposto, le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in Comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti, purché la più vicina autoscuola disti non meno di dieci chilometri.
3. Nel caso in cui l'indice provinciale, desunto dal rapporto abitanti/veicoli sia superiore del 10% sull'indice nazionale, desunto dai dati ISTAT, le autorizzazioni per l'attività di autoscuola saranno consentite in Comuni che abbiano almeno 12.000 abitanti.
4. Sulla scorta delle disposizioni impartite con il Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n.317, art.1, si dà atto che la situazione delle autorizzazioni rilasciate nella provincia di Viterbo è riepilogata come appresso e che, per tutto il 2006, la stessa non consente il rilascio di ulteriori autorizzazioni, poichè già eccedente il rapporto con la popolazione residente.

Denominazione

1. Acquesio
2. Prudenzi
3. Profili
4. Vulsinea
5. Conti
6. Ferri
7. Farnese
8. Berardi
9. Nuova Profili
10. Emiliana
11. Flavia
12. Zeno
13. Emiliani
14. Vulci
15. Lozzi
16. Mocini
17. Nepesina
18. Monaldi
19. Farnese
20. Cimino
21. Micozzi
22. Gentili
23. Etruria
24. Emiliani
25. Giorgetti
26. Barbara
27. ACI
28. Marchetti
29. Montebianco
30. Rovella

Città

Acquapendente
Acquapendente
Bagnoregio
Bolsena
Canino
Capranica
Caprarola
Civita Castellana
Civitella d'Agliano
Fabrica di Roma
Grotte di Castro
Grotte di Castro
Marta
Montalto di Castro
Montefiascone
Montefiascone
Nepi
Orte Scalo
Ronciglione
Soriano nel Cimino
Sutri
Tarquinia
Tuscania
Valentano
Vetralla
Vignanello
Viterbo
Viterbo
Viterbo
Viterbo



2° ALLEGATO Delib. n. 114 del 18-12-06

PROVINCIA DI VITERBO

Settore Trasporti

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE

art. 1

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 2, punto g), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, "Conferimento di Funzioni e Compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59", la competenza in materia di esami per l'idoneità all'attività degli insegnanti e degli istruttori di autoscuole, è attribuita direttamente alle Province.

2. Si dà atto che la materia è regolata dall'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall' art. 9 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, dall'art. 6 della legge 13 marzo 2001, n.125 e dal punto 5) dell' "Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, del 14 febbraio 2002, "recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112".

art. 2

1. Possono accedere agli esami per il conseguimento dell'attestato di accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola, tutti i cittadini italiani, o cittadini stranieri regolarmente residenti/soggiornanti, ai sensi del Testo Unico sulla disciplina dell'immigrazione, che abbiano i requisiti morali, analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, ai sensi degli artt.123, comma 6 e 120, comma 1, del D.Lgs n. 285/1992; i requisiti tecnici ed i titoli di cui all'art. 9, comma 1, del DM n. 317/1995, di seguito riportati:

a) per gli insegnanti di teoria:

- diploma di istituto secondario di secondo grado o titolo di studio equipollente;
- patente di guida, almeno della categoria B normale, oppure B speciale;

b) per gli istruttori di guida:

- licenza della scuola dell'obbligo;
- patente di guida della categoria A e DE, ovvero A e D (DM 317/1995), rispettivamente per l'insegnamento presso le Autoscuole di tipo a) o di tipo b), come individuate dall'art. 335, comma 10 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

2. Gli insegnanti di teoria già abilitati, che intendono conseguire anche l'abilitazione ad istruttore di guida, sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di guida, come da programma di cui al successivo art. 17, purché in possesso della patente della categoria richiesta dalla normativa.

3. Gli istruttori di guida che intendono conseguire anche l'idoneità per l'insegnamento della teoria, sono ammessi direttamente alla prova scritta, come da programma di cui al successivo art. 17 e, se superata, sono ammessi alla prova orale.

4. Agli istruttori di guida, regolarmente abilitati, non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art.122 del Nuovo Codice della Strada; detti istruttori devono comunque essere in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per la patente di guida della categoria C e possono continuare a svolgere la loro attività limitatamente alle categorie di patente B, C, CE.

art.3

1. Ai sensi del disposto di cui al punto 5) dell'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali, 14 febbraio 2002, con Decreto del Presidente pro tempore, la Provincia di Viterbo istituisce la Commissione per la gestione degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di insegnante di teoria e di istruttore di guida di autoscuola.
2. La Commissione è composta:
 - da un rappresentante della Provincia di Viterbo;
 - da un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designato dal Direttore del D.T.T. - UMC Viterbo;
 - da un esperto nelle materie d'esame designato dalla Regione Lazio.
3. Ciascun Ente designa un proprio rappresentante effettivo ed un supplente.
4. I rappresentanti della Provincia sono nominati con Decreto del Presidente della Provincia, secondo la normativa vigente.
5. Il competente Dirigente della Provincia di Viterbo o, in caso d'assenza o impedimento, un funzionario da questi delegato, presiede la Commissione.

art.4

Il Dirigente del Settore, con funzione di Presidente, nomina il Segretario della Commissione ed il suo sostituto, scelto dal Presidente tra il personale della Provincia.

art. 5

1. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla data della istituzione.
2. In caso di dimissioni o rinuncia o decadenza del componente effettivo e/o del supplente, l'Ente di appartenenza procede a nuova designazione.
3. Tuttavia, anche in caso di variazione e di integrazione dei componenti della Commissione, ai fini del rinnovo della stessa, fa fede la data di prima nomina.

art.6

1. Il Presidente convoca i membri effettivi della Commissione, almeno cinque giorni prima della data fissata dei lavori, a mezzo telegramma, inviato agli Enti di appartenenza, salvo motivata, diversa indicazione da parte dell'Ente. In tal caso, sarà cura del componente avvisare l'Ente di appartenenza dell'avvenuta convocazione.
2. In caso di impedimento alla partecipazione ai lavori della Commissione, è cura del componente effettivo avvisare l'Ente di appartenenza, che è tenuto ad assicurare la presenza del supplente..

art.7

1. L'assenza ingiustificata del componente e/o l'omesso avviso all'Ente per la partecipazione del proprio supplente, così come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, è causa di decadenza dalla Commissione.
2. In caso di mancata partecipazione da parte del componente effettivo o del supplente, alla seduta già regolarmente convocata, il Presidente può procedere alla nomina provvisoria di un commissario in sostituzione del membro assente in Commissione, al fine di garantire la continuità.

art.8

1. In via transitoria e con ogni più ampia riserva di apportare al presente Regolamento tutte le integrazioni e modifiche che si riterranno necessarie, ai sensi del richiamato punto 5) dell'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali, ai componenti della Commissione d'esame è corrisposto un gettone, fissato nell'importo pro capite pari ad € 100,00 la seduta, ove compatibile con le norme relative allo stato giuridico di ciascuno di essi.
2. Ai componenti della Commissione – esclusi i dipendenti –, non residenti o con sede di servizio diversa dal luogo ove si tengono le sessioni di esame, compete il trattamento di trasferta, determinato nella misura prevista dal vigente CCNL della Dirigenza.

art.9

1. Con provvedimenti dirigenziali sono emanati i bandi di accesso agli esami, contenenti l'indicazione della data, della sede e delle modalità di svolgimento delle prove, oltre a quella specifica di tutti i requisiti occorrenti alla ammissione.
2. Il bando dovrà essere emanato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove.

art.10

Il candidato che non abbia superato l'esame presso qualsiasi altra Provincia non potrà presentare nuova domanda prima di due mesi dalla data dell'esame non superato.

art.11

1. La domanda di ammissione all'esame dovrà essere in bollo ed indirizzata alla Segreteria della Commissione provinciale di Viterbo, per la gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole.
2. Il Segretario della Commissione ne curerà il protocollo ed ogni procedura afferente.
3. E' cura della Commissione verificare l'ammissibilità di ogni domanda.
4. Verificata l'ammissibilità dei candidati, tutti i componenti della Commissione, compreso il Segretario rilasciano a verbale formale dichiarazione di insussistenza di incompatibilità, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, e per non avere con i candidati, vincoli di parentela o di affinità, entro il IV grado.

art. 12

1. La domanda dovrà contenere:
 - a . i dati anagrafici del candidato;
 - b . la dichiarazione della integrità morale ;
 - c. la dichiarazione del tipo di esame che si vuole sostenere;
 - d. la dichiarazioni di aver o meno sostenuto in precedenza , anche presso altre Province, identica prova di esame, con indicazione – in caso affermativo- della data di dichiarazione di non idoneità;
 - e. la dichiarazione del titolo di studio posseduto.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - fotocopia del documento di identità – fronte retro in unica facciata – debitamente sottoscritta;
 - b. fotocopia del titolo di studio posseduto;
 - c. attestazione del versamento sul c/c n. 12602017, intestato a Provincia di Viterbo - Servizio di Tesoreria, causale: ESAMI IDONEITA' insegnanti e/o istruttori di scuola guida, negli importi indicati nel Bando, a titolo di contributo alle spese d'esercizio.

art.13

1. I candidati ammessi a sostenere gli esami, dovranno essere avvisati, a mezzo telegramma, all'indirizzo indicato nella domanda, con almeno dieci giorni di anticipo.
2. Ai candidati esclusi, sono comunicati a mezzo raccomandata A.R., i motivi della non ammissione alle prove.
3. E' data facoltà alla Commissione, in ragione del numero delle domande presentate, di fissare le prove di esame in più giorni, anche consecutivi, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, contestualmente alla comunicazione dell'ammissibilità della istanza. In tal caso, le prove risulteranno diverse da quelle del/dei giorno/i precedente/i.

art. 14

I candidati, alla data, all'ora e nel luogo indicato per lo svolgimento della sessione d'esami, dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità.

art. 15

Il candidato che non si presenta alle prove, pur avendo ricevuto regolare invito e comunicazione della data, è considerato alla stregua di coloro che non hanno superato l'esame.

art. 16

Per il conseguimento del titolo di idoneità professionale, i candidati dovranno dimostrare sufficienti conoscenze sulle materie del programma d'esame come previsto dall'art. 10 D.M. n. 317 del 17 maggio 1995.

art. 17

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di **"Insegnante di teoria"** consiste nel superamento di due prove scritte e di una prova orale, come di seguito specificate:

- **La prima prova scritta**, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, identiche a quelle utilizzate per il conseguimento della patente "B".

2. Sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori.

- **La seconda prova scritta**, riguarda la risoluzione di un quesito vertente sulla tecnica costruttiva del veicolo e dei suoi elementi costitutivi; per lo svolgimento, sarà concesso ai candidati un tempo massimo di due ore. La prova si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione non inferiore a punti 18/30.

- **La prova orale**, consiste in domande vertenti su:

a) argomenti facenti parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D, E, integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche;

b) sommarie cognizioni in merito alla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale, principi e metodi per la diffusione di cultura della sicurezza stradale;

c) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale: cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale;

d) nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida, in osservanza alla normativa vigente;

e) nozioni sulla attività e sulla normativa delle scuole guida.

3. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.

4. La votazione finale risulta dalla media aritmetica delle votazioni conseguite in entrambe le prove ed è calcolata, sempre, in trentesimi.

art.18

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di **"Istruttore di guida"** consiste nel superamento di una prova scritta, di una prova orale e di una prova pratica, come di seguito specificate:

- **La prova scritta** è analoga alla prima prova degli insegnanti di teoria.

- **La prova orale**, verte su:

a) argomenti facenti parte del programma di esame per il conseguimento di patente di categoria B, con una conoscenza più vasta di nozioni;

b) sommarie cognizioni in merito alla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale, principi e metodi per la diffusione di cultura della sicurezza stradale;

c) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale: cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale;

d) nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida, in osservanza all'art. 6 della legge. 13 marzo 2001, n. 125;

e) nozioni sulla attività e sulla normativa delle autoscuole.

La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.

- **La prova pratica di guida** ha durata non inferiore a quarantacinque minuti e si articola nel seguente modo:

- a. per i candidati in possesso della corrispondente patente, guida di un autobus;
- b. guida di un motociclo superiore a 35 kw di potenza massima;
- c. verifica dell'attitudine ad istruire allievi, da effettuarsi su autovettura, simulando un'esercitazione di guida.

2. In ciascuna prova di guida deve essere raggiunta la sufficienza, pari a 6 su 10 per poter essere ammessi alla guida del mezzo successivo .

3. I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di autoscuola e devono essere forniti a cura e spese del candidato; possono essere di proprietà del candidato stesso o messi a sua disposizione da un'Autoscuola, da un Centro di istruzione o da una Impresa di noleggio.

art.19

1.. Qualora il candidato abbia presentato istanza per il conseguimento di entrambi i titoli di idoneità e non abbia superato la seconda prova scritta, utile all'insegnamento della teoria, è ammesso direttamente alla prova orale per il conseguimento della idoneità ad istruttore di guida e, in caso di esito favorevole di questa, è ammesso alla prova pratica. Col superamento anche della prova pratica, il candidato consegue l'abilitazione quale "Istruttore di guida".

2. Qualora nel corso della prova orale si accerti un insufficiente livello di conoscenza per conseguire l'idoneità ad insegnante di teoria, la Commissione valuta l'idoneità della prova stessa ai fini del conseguimento della sola idoneità ad istruttore di guida.

art. 20

Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione esaminatrice redige un verbale relativo alle prove d'esame effettuate da ciascun candidato; lo stesso viene contestualmente firmato da tutti i componenti e dal segretario e pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia.

art. 21

Ai candidati che avranno superato l'esame, viene rilasciato apposito attestato con la specifica del titolo professionale conseguito.

art. 22

Entro un anno dal congedo o dalla cessazione del servizio, gli istruttori di guida militare possono convertire l'abilitazione in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame, purché risultino in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e D, oppure A e DE.

art. 23

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge.